

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1566

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAGI

Modifiche agli articoli 28 e 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute

Presentata il 23 novembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende recuperare il disegno di legge già presentato dal Consiglio regionale della Toscana nel 2019 (atto Senato n. 1876), che era stato assegnato alla Commissione giustizia del Senato (relatrice onorevole Cirinnà) ma che, con il termine della legislatura, è decaduto. Sempre nella XVIII legislatura, precisamente nel febbraio 2022, anche la regione Lazio si è fatta promotrice di un disegno di legge in materia (atto Senato n. 2543), avente la medesima finalità.

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di dare uno sbocco normativo al dibattito politico e legislativo, da anni in corso, sul tema del riconoscimento del diritto soggettivo all'affettività e alla sessualità delle persone detenute. La questione è, peraltro, attualmente pendente di fronte alla Corte costituzionale, su rimessione fatta dal magistrato di sor-

veglianza di Spoleto. La Corte ne discuterà nell'udienza del 5 dicembre prossimo.

Il Garante dei diritti dei detenuti della regione Toscana ha approfondito la tematica con la ricerca commissionata alla Fondazione Michelucci e pubblicata nel mese di febbraio 2021: «La dimensione affettiva delle persone in detenzione. Gli spazi per l'affettività e la specificità della detenzione femminile». Nel mese di settembre di quest'anno un seminario svolto dalla Società della Ragione ha messo a fuoco il tema come uno di quelli prioritari nel miglioramento delle condizioni di detenzione.

Nel testo della presente proposta di legge, che riprende il citato disegno di legge presentato al Senato nel 2019 con un'aggiunta riguardante i colloqui dei detenuti con i minori, si recupera l'impostazione generale della proposta di legge

presentata il 28 aprile 2006 dai deputati Boato, Ruggeri, Buemi, Balducci (atto Camera n. 32 della XV legislatura), rivista alla luce delle riflessioni emerse a seguito della sentenza della Corte costituzionale 19 dicembre 2012, n. 301, e delle proposte elaborate dagli Stati Generali sulla esecuzione penale.

« Vogliamo tenere assieme cose che possono apparire impossibili, ma non devono esserlo, cioè un carcere vivibile in cui la pena non abbia nulla di afflittivo oltre la perdita della libertà ».

Queste sono le parole pronunciate dall'allora direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Alessandro Margara, durante l'audizione alla Commissione giustizia in ordine al nuovo regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

Era l'11 marzo 1999 e il progetto di riforma del regolamento, elaborato sotto la responsabilità dell'allora Sottosegretario alla giustizia, Franco Corleone, e del dottor Margara, riconosceva all'articolo 58 il tema dell'affettività « nell'ambito dei rapporti con la famiglia, uno degli elementi del trattamento previsto dall'articolo 28 della legge penitenziaria », introducendo, nel quadro di tali rapporti, la possibilità per i detenuti di trascorrere con i propri familiari fino a ventiquattro ore consecutive in apposite unità abitative realizzate all'interno dell'istituto penitenziario.

Com'è noto, dopo il parere 17 aprile 2000, n. 61, del Consiglio di Stato la soluzione normativa individuata dai proponenti fu stralciata dal testo definitivo del regolamento poiché ritenuta *contra legem*: secondo il Consiglio di Stato, infatti, solo al legislatore spettava il potere di adeguare sul punto la normativa penitenziaria attraverso « il contemperamento tra i diritti più intimi della persona da un lato e la configurazione di fondo del trattamento penitenziario dall'altro ». A tale argomentazione si aggiungeva inoltre il « forte divario tra modello trattamentale teorico » prefigurato nel te-

sto del nuovo regolamento penitenziario e « l'inadeguatezza del carcere reale ».

Come osserva Andrea Pugiotto nel saggio « La castrazione di un diritto. La negazione della sessualità in carcere come problema di legalità costituzionale », pubblicato in *Giurisprudenza penale web*, 2019, fascicolo 2-bis, la vicenda « comunemente ricostruita come un episodio di eccesso di potere regolamentare, testimonia piuttosto l'esistenza di un implicito divieto normativo di rango primario che proibisce qualsiasi autorizzazione a rapporti sessuali inframurari ».

« Nel momento in cui il silenzio della legge n. 354 del 1975 trova la sua traduzione concreta – prosegue Pugiotto – si rivela per ciò che realmente è: [...] l'apparente anemia in tema di diritto alla sessualità intramuraria cela, in realtà, un operante dispositivo proibizionista ».

Da allora, infatti, il tentativo di dare riconoscimento normativo al tema del diritto all'affettività e alla sessualità inframuraria è stato oggetto di numerosi progetti di legge presentati alle Camere nelle scorse legislature, senza tuttavia trovare esito positivo.

Ma basta volgere lo sguardo al di là della nostra penisola perché il tema del diritto all'affettività e alla sessualità diventi ambito effettivo, disciplinato in un numero sempre crescente di Stati (si vedano, tra gli altri: l'Albania, l'Austria, il Belgio, la Croazia, la Danimarca, la Francia, la Finlandia, la Germania, la Norvegia, l'Olanda, la Spagna, la Svezia e la Svizzera) e riconosciuto come vero e proprio diritto soggettivo in numerosi atti sovranazionali (raccomandazione n. 1340 (1997) del Consiglio d'Europa sugli effetti sociali e familiari della detenzione, raccomandazione del Parlamento europeo n. 2003/2188 (INI), del 9 marzo 2004, sui diritti dei detenuti nell'Unione europea e, ancora, raccomandazione R(2006) 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, sulle regole penitenziarie europee).

« Una volta all'anno, in media, parlano dell'eventualità di lasciarli accoppiare – scrive Adriano Sofri nella prefazione al libro "Il medico degli ultimi" di Francesco

Ceraudo — altrove lo fanno, e non vogliamo restare indietro. Siccome la nostra società, che ha finito di trattare il sesso nei giorni feriali, come un bicchiere di acqua sporca, continua a vergognarsene nelle feste comandate, allora preferisce parlare, piuttosto che di rapporti sessuali, di rapporti affettivi — affettività, parola profilattica — madri che possono abbracciare i figli, famiglie che possono incontrarsi fuori dagli occhi dei guardiani. In effetti, oggi non possono farlo.

Ma poi c'è il sesso: la nuda possibilità che un uomo o una donna in gabbia incontri per fare l'amore una persona che lo desideri e consenta. Sarebbe giusto? È perfino offensivo rispondere: certo che sì ».

Non potrebbe essere altrimenti, basti pensare che il diritto all'affettività — di cui l'attività sessuale è « indispensabile completamente e piena manifestazione » — rappresenta « uno degli essenziali modi di espressione della persona umana [...] che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire » (Corte costituzionale, sentenza 18 dicembre 1987, n. 561).

La stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 301 del 2012, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal magistrato di sorveglianza di Firenze relativa all'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, ha richiamato l'attenzione del legislatore sul tema del riconoscimento normativo del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.

La possibilità per la persona sottoposta a restrizione della libertà personale di continuare a mantenere, durante l'esecuzione della pena, rapporti affettivi anche a carattere sessuale, oltre che essere « esigenza reale e fortemente avvertita » corrisponde a un vero e proprio diritto soggettivo da riconoscere a ogni detenuto.

Al magistrato di sorveglianza di Firenze in quella occasione venne imputato l'errore, scontato con l'inammissibilità della

questione, di aver omissso di descrivere la fattispecie concreta e di aver chiesto alla Corte un intervento semplicemente ablativo della disposizione del controllo visivo prevista dall'articolo 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, che non avrebbe comunque garantito la tutela del diritto all'affettività e alla sessualità delle persone detenute.

Né, d'altra parte, il problema poteva essere superato attraverso una sentenza additiva « di principio » che demandasse al legislatore il compito di definire modi e limiti dell'esercizio del diritto alla affettività e alla sessualità inframuraria. La sentenza additiva « di principio » — rileva la Consulta — risulterebbe, infatti, nell'ipotesi in esame « essa stessa espressiva di una scelta di fondo » di esclusiva spettanza del legislatore.

Osserva ancora Pugiotto che « Il monito della Corte scavalca la mera sollecitazione rivolta al legislatore affinché superi le proprie pigrizie e le proprie reticenze » poiché attesta « l'insufficienza del dato normativo vigente che collocando in una dimensione esclusivamente extra muraria la risposta di un bisogno primario, finisce per negarlo a quella larga parte della popolazione carceraria cui *de jure* e *de facto* è preclusa la fruizione dei permessi premio ».

Partendo dal dato costituzionale, dunque, la possibilità per la persona detenuta di mantenere relazioni affettive, comprese quelle a carattere sessuale, assurge a vera e propria posizione soggettiva costituzionalmente riconosciuta che, pur sottoposta ai limiti inerenti alla restrizione della libertà personale, non è affatto annullata da tale condizione (Corte costituzionale, sentenza 11 febbraio 1999, n. 26).

Il tema, così ricostruito, ha fatto emergere la necessità di intervenire sull'attuale disciplina attraverso la fonte primaria al fine di garantire al detenuto l'effettivo esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità. Oltre ai numerosi progetti di legge presentati nelle scorse legislature e alla proposta elaborata dalla Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario nel suo complesso, istituita

presso il Ministero della giustizia in attuazione della legge 23 giugno 2017, n. 103, un'ampia e profonda riflessione sul tema è stata condotta dai citati Stati Generali sulla esecuzione penale e, in particolar modo, dal Comitato di esperti e dai tavoli tematici n. 6 « Mondo degli affetti e territorializzazione della pena » e n. 14 « Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali ».

Non è un caso che nel documento finale del Comitato di esperti il paragrafo titolato: « Il nocciolo duro della dignità », introduca, tra le varie sezioni dei « bisogni » della popolazione detenuta non adeguatamente riconosciuti, il tema delle relazioni affettive e in particolar modo della sessualità, evidenziandone la difficoltà della loro emersione nei termini di diritti fondamentali. « Il rispetto della dignità della persona, infatti, non implica soltanto che le pene non possano consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, ma impone che l'esecuzione della sanzione sia concepita e realizzata in modo da consentire l'espressione della personalità dell'individuo e l'attivazione di un processo di socializzazione che si presume essere stato interrotto con la commissione del fatto di reato ».

Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti potranno, dunque, essere imposte solo se risulteranno strettamente necessarie alle esigenze di ordine e sicurezza correlate allo stato detentivo. In caso contrario acquisterebbero « unicamente un valore afflittivo supplementare rispetto alla privazione della libertà personale », come tale incompatibile con la finalità rieducativa sancita all'articolo 27 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza 7 giugno 2013, n. 135).

Dalla necessità di « creare istituzioni decenti che non umiliano le persone », postulata dal filosofo israeliano Avishai Margalit, e di ridare slancio al tema dei diritti dentro e fuori dal carcere, il Comitato di esperti ha fatto proprie le proposte normative elaborate dai tavoli tematici tese a promuovere il contatto con il mondo esterno e le relazioni affettive,

comprese quelle a carattere sessuale, della persona detenuta.

In tal senso vanno lette, tra le altre, la proposta di modifica della disciplina del permesso per « gravi motivi » o « di necessità » (secondo comma dell'articolo 30 della legge n. 354 del 1975) tesa ad eliminare il requisito della « eccezionalità » tra i presupposti per la concessione del beneficio e la sostituzione del requisito della « gravità » con quello della « rilevanza » e la previsione dell'istituto *ad hoc* della « visita » all'interno di apposite unità abitative collocate all'interno dell'istituto consentendo l'incontro con chi è autorizzato ai colloqui in assenza di controllo visivo o auditivo da parte del personale di sorveglianza.

La proposta sopra richiamata richiederebbe un intervento legislativo innovativo che, seguendo il sentiero già tracciato dalla stessa Consulta nella citata sentenza n. 301 del 2012, disciplinasse « i termini e le modalità di esplicazione del diritto di cui si discute » attraverso l'individuazione dei destinatari interni ed esterni, dei presupposti comportamentali per la concessione delle visite, del loro numero, della loro durata e delle misure organizzative volte a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto. Occorrerebbe, poi, una graduale messa a regime della soluzione normativa prescelta attraverso un ripensamento degli attuali spazi e tempi dell'esecuzione penale, anche sulla base dell'esperienza comparatistica in materia (si veda in tal senso la proposta elaborata in seno al tavolo tematico n. 14 dalla professoressa Della Bella ispirata all'esperienza francese).

« Tutta l'intelligenza e l'organizzazione carceraria è regolata sulla segregazione ferrata dei corpi – scrive Adriano Sofri – Sa fare questo, aprire, chiudere, sbattere: e vuole continuare a farlo. Che provi in un punto a fare altro. Non abbia paura di chiamare le cose con il loro nome. Torni a vedere il nido del cuculo; e possa dire alla fine: almeno ci ho provato ».

La presente proposta di legge si compone di quattro articoli.

All'articolo 1 si modifica l'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che riguarda i rapporti con la famiglia. Al proposito, si ritiene debba essere considerata anche l'affettività in senso più ampio. Pertanto, si propone di introdurre un nuovo comma, che recita: « Particolare cura è altresì dedicata a coltivare le relazioni affettive. A tale fine i detenuti hanno diritto ad una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi » e di aggiungere il « diritto all'affettività » nella rubrica dell'articolo (« Rapporti con la famiglia »).

In questo modo si lascia un ampio spazio alla definizione della natura di quelli che possono essere i « rapporti affettivi »: con un familiare, un convivente, o anche di amicizia.

Così ricostruito, l'esercizio del diritto all'affettività e alla sessualità potrà essere effettuato da tutte le persone autorizzate ai colloqui senza distinzione tra familiari, conviventi e « terze persone »: limitare la tutela ai rapporti affettivi familiari o coniugali, avverte la Consulta nella più volte citata sentenza n. 301 del 2012, non solo non è l'unica soluzione ipotizzabile ma non appare neppure coerente con larga parte dei parametri costituzionali.

Le unità abitative sono pensate come luoghi adatti alla relazione personale e familiare e non solo all'incontro fisico, un tempo troppo breve infatti rischia infatti di far tramutare la visita in esperienza umiliante e artificiale. Per tale ragione si è inteso prevedere che la visita possa svolgersi in un lasso di tempo sufficientemente ampio. L'assenza dei controlli visivi e auditivi serve a garantire la riservatezza dell'incontro.

All'articolo 2 si interviene sull'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che prevede i cosiddetti « permessi di necessità », attualmente concessi solo in caso di morte o di malattie gravissime dei familiari. Si propone di sostituire il secondo

comma (« Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità ») con il seguente: « Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza », quindi eliminando sia il presupposto della « eccezionalità » sia quello della « gravità », sempre interpretato come attinente ad eventi luttuosi o comunque inerenti lo stato di salute dei familiari del detenuto. Con la modifica introdotta si intende fare riconoscere che anche gli eventi non traumatici hanno una « particolare rilevanza » nella vita di una famiglia, quindi rappresentano un fondato motivo perché la persona detenuta vi sia partecipe.

All'articolo 3, che riprende una parte del richiamato disegno di legge del 2022 della regione Lazio, si propone una revisione del concetto di « minore » all'interno dell'ordinamento penitenziario, trattato oggi con una disomogeneità normativa che genera confusione nella prassi applicativa. Mentre, infatti, il terzo comma dell'articolo 18 della legge n. 354 del 1975 raccomanda, in tema di colloqui, una « particolare cura » per i « colloqui con i minori di anni quattordici », il regolamento penitenziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, stabilisce che è possibile superare i limiti imposti per i colloqui, sia visivi che telefonici, solo per i detenuti con figli di età inferiore a dieci anni, per poi limitarsi ad un generico richiamo alla minore età all'articolo 61. Davanti a tanta confusione le differenti amministrazioni penitenziarie tendono generalmente ad attestarsi sul limite dei dieci anni, con alcune eccezioni che innalzano a dodici anni il limite di età per la concessione di maggiori contatti. Nessuno degli istituti esaminati, tuttavia, applica il più ampio limite di quattordici anni, previsto dalla citata legge n. 354 del 1975. Con la presente proposta di legge si sancisce definitivamente l'età del minore nell'ordinamento penitenziario, fissandola ad anni quattordici e uniformando così il regolamento penitenziario alle modifiche apportate ai sensi della legge n. 103 del 2017.

Si interviene inoltre sulle modalità attuative del diritto alla corrispondenza telefonica, modificando la disciplina regolamentare della frequenza e della durata dei colloqui telefonici, che potranno essere svolti quotidianamente da tutti i detenuti e per una durata massima raddoppiata, non superiore a venti minuti. Si prevede, infine, di superare le ingiustificate restrizioni nel numero dei colloqui telefonici riservate ai detenuti del circuito di alta sicurezza.

Infine, è auspicabile che nelle more dell'applicazione della legge il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia dia avvio a interventi di sperimentazione e di adeguamento delle strutture penitenziarie presenti nel territorio nazionale al fine di garantire, a decorrere dall'entrata in vigore della legge medesima, il diritto alla visita in almeno un istituto per regione, con l'obiettivo di rendere effettivo tale diritto in tutto gli istituti penitenziari entro l'arco temporale di sei mesi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di diritto all'affettività)

1. All'articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in apposite unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi »;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rapporti con la famiglia e diritto all'affettività ».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di permessi per eventi familiari)

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza ».

Art. 3.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo prov-

vede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, prevedendo che:

a) all'articolo 37:

1) al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per i detenuti con figli minori di quattordici anni, i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all'aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell'infanzia e dell'accoglienza dei minori »;

2) al comma 8, il secondo periodo è soppresso;

3) al comma 9, le parole: « a dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « a quattordici anni » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I colloqui si svolgono in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un'area verde attrezzata, dotati di spazi all'aperto, con possibilità di consumazione di un pasto »;

4) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-bis. Ferme restando le modalità previste dall'articolo 18, terzo comma, della legge per le persone ammesse ai colloqui, è consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all'aperto, per consumare un pasto o effettuare un'attività all'aperto con i propri figli e familiari »;

b) all'articolo 39:

1) al comma 2:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « alla corrispondenza telefonica » è inserita la seguente: « quotidiana » e le parole: « , una volta alla settimana » sono soppresse;

1.2) il secondo periodo è soppresso;

2) al comma 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La durata mas-

sima di ciascuna conversazione telefonica è di venti minuti »;

c) all'articolo 61, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) promuovere progetti interistituzionali e protocolli d'intesa volti alla creazione di "sportelli della famiglia" per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare ».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, il diritto alle visite deve essere garantito in almeno un istituto per regione.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il diritto alle visite di cui al comma 1 deve essere garantito in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0064330